

Delibera n. 174/2021

Procedimento avviato con delibera n. 77/2021 - Indizione della consultazione pubblica sulle “Misure per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011”.

L’Autorità, nella sua riunione del 16 dicembre 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
 - il comma 2, lettera g), come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l’Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede, tra l’altro, *“a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali”*;
- VISTO** l’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n.1034, che qualifica come pubblico servizio l’attività inerente alla installazione ed all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale, soggetta al rilascio della concessione;
- VISTO** l’articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che disciplina gli affidamenti dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative (cd. servizi *“oil”* e *“non oil”*) nelle aree di servizio delle reti autostradali;
- VISTO** l’articolo 28, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, riguardante la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, a norma del quale *“sono fatti salvi (...) i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”* ;

- VISTO** l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*, relativo all’obbligo in capo ai concessionari autostradali di rispettare, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica elettrica, di gas naturale compresso (di seguito: GNC) e gas naturale liquido (di seguito: GNL), al verificarsi dei presupposti ivi previsti, le procedure competitive di cui al citato articolo 11, comma 5-ter;
- VISTO** l'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in base al quale è previsto, tra l’altro, che, al fine di incrementare la concorrenzialità nel mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.99, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
- VISTO** l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che dispone quanto segue: *“Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici”*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che *“Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi”*;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 77/2021 del 27 maggio 2021, con la quale è stato avviato un procedimento volto alla definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, ed in particolare gli articoli 4 e 5;
- VISTA** la relazione illustrativa predisposta dagli Uffici;
- RILEVATA** la necessità, nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 77/2021, di porre in consultazione un documento contenente lo schema dell’atto di regolazione da adottare, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell’Autorità;
- RITENUTO** al riguardo congruo individuare nel 24 gennaio 2022 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati nonché consentire ai partecipanti alla consultazione pubblica che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso di un’audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità;
- VISTA** la delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021, con la quale è stato approvato il *“Regolamento di disciplina dell’Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione”* (di seguito: Regolamento AIR-VIR);
- RILEVATO** che il presente procedimento, in applicazione del Regolamento AIR-VIR, è sottoposto all’Analisi di impatto della regolazione, e visto lo Schema di AIR elaborato dal competente Ufficio dell’Autorità ai sensi del citato regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’indizione di una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante *“Misure per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011”*;
2. il documento di consultazione recante le misure di cui al punto 1, nonché le modalità di consultazione, sono riportati rispettivamente negli Allegati A (con il relativo Annesso) e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazione esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell’Allegato B, entro e non oltre il termine del 24 gennaio 2022;

4. è convocata un'audizione in data 1° febbraio 2022, alle ore 11.00, mediante videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams", al fine di consentire, ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta, di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità;
5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione di cui al punto 2, nonché la relazione illustrativa e lo Schema di AIR, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 16 dicembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)